



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 1 - DG
Rif. del
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli di
disciplina c/o i Collegi dei Geometri e
Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Collegi
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali dei Geometri e Geometri
Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Geometri

LORO SEDI

Oggetto: Procedimento disciplinare – decorrenza del termine di prescrizione

Pervengono a questo Consiglio Nazionale delle richieste di chiarimenti su una (recente) pubblicazione recante “*Prescrizione dell’Illecito Disciplinare: il Principio Affermato dalla Cassazione*”, con riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite Civ. n. 28316 del 4 novembre 2024.

Orbene, quantunque qualcuno l’abbia reputato degno di nota (giacché considerato espressione di “*garanzia fondamentale per tutti i professionisti*”), l’arresto giurisprudenziale in questione si rivela del tutto inconferente, non potendosi certamente ritenere che il principio di diritto ivi sancito si applichi al procedimento disciplinare nei confronti del Geometra (così come, peraltro, rimane assolutamente estraneo all’azione sanzionatoria *ordinaria* a carico dell’Avvocato).

Difatti, deve evidenziarsi come nella stessa sentenza sia stato correttamente riportato che “*l’azione disciplinare prevista ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33, a differenza di quella [avente ‘portata generale’, cui può comunque essere sottoposto l’Avvocato a norma di quanto statuito] dal precedente art. 38 [...], nasce come **azione specifica** nei confronti del [legale] che abbia commesso un fatto oggetto di imputazione penale*”.

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



Va da sé, quindi, che in tale particolare ipotesi (di un'azione disciplinare strettamente correlata e, dunque, meramente consequenziale all'esercizio di quella penale, ma non contemplata affatto nell'ordinamento professionale del Geometra) *“il termine prescrizione dell'iniziativa disciplinare comincia a decorrere dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale [di condanna ...], anziché dal momento in cui il fatto è stato commesso [o da quando si sia verificato un evento interruttivo o sospensivo del termine medesimo, come nel caso della cd 'pregiudizialità penale' nell'ambito del procedimento disciplinare ordinario]”*.

Nondimeno (ed è ciò che la Corte di Cassazione ha inteso ribadire:) siffatto principio vale solo se quel termine di prescrizione (che per l'autorità giudiziaria decorre sempre dalla consumazione del reato!) non risulti *“già interamente maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di un'imputazione per il medesimo fatto”*.

Tanto chiarito, si rinvia alle linee guida sul Procedimento disciplinare emanate da questo Consiglio Nazionale, ed a quanto esaustivamente illustrato anche in merito al termine di prescrizione dell'illecito deontologico, non essendo intervenuto alcun mutamento del *quadro normativo* (e/o giurisprudenziale) di riferimento, tale da doversene discostare.

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Avv. Francesco Scorza)